



COMUNE DI ISNELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 12/05/2023

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

Art. 3 - Rapporti ed assistenza al contribuente

TITOLO II - Entrate comunali

Art. 4 - Individuazione delle entrate

Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate

Art. 6 - Regolamenti particolari per tipologia di entrata

Art. 7 - Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote

Art. 8 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III - Gestione e riscossione delle entrate

Art. 9 - Forme di gestione delle entrate

Art. 10 - Modalità di pagamento dei tributi

Art. 11 - Limiti per versamenti e riscossioni di modica entità

Art. 12 - Rimborsi

Art. 13 - Dilazioni di pagamento

Art. 14 - Attività di controllo delle entrate

Art. 15 - Attività ispettiva

Art. 16 - Sanzioni

Art. 17 - Misura degli interessi

Art. 18 - Ravvedimento

Art. 19 - Adempimento spontaneo tardivo

TITOLO IV Compensazione fiscale e tributaria ed accollo

Art. 20 - Ambito di applicazione

Art. 21 - Compensazione del contribuente

Art. 22 - Compensazione dell'ufficio

Art. 23 - Accollo

TITOLO V - Attività di riscossione coattiva

Art. 24 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

Art. 25 - Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio di entrate tributarie

Art. 26 - Avviso di accertamento esecutivo

Art. 27 - Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare

Art. 28 - Rateizzazioni accertamenti esecutivi /ingiunzioni di pagamento

Art. 29 - Riscossione coattiva delle entrate

Art. 30 - Costi del procedimento di riscossione

Art. 31 - La gestione delle inesigibilità

TITOLO VI – Contenzioso e strumenti deflattivi

Art. 32 – Contenzioso

Capo I Diritto di interpello

Art. 33 - Diritto di interpello

Art. 34 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Art. 35 - Effetti dell'interpello

Capo II Autotutela

Art. 36 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela

Art. 37 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Art. 38 - Ipotesi di annullamento d'ufficio

Art. 39 - Oggetto dell'annullamento

Art. 40 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Art. 41 - Procedimento

Art. 42 - Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese

Capo III Accertamento con adesione

Art. 43 - Principi generali

Art. 44 - Conciliazioni giudiziale

Art. 45 - Attivazione del procedimento di accertamento con adesione

Art. 46 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

Art. 47 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 48 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione

Art. 49 - Atto di accertamento con adesione

Art. 50 - Perfezionamento della definizione

Art. 51 - Effetti della definizione

Art. 52 - Riduzione delle sanzioni

Capo IV - Reclamo e mediazione

Art. 53 – Oggetto

Art. 54 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

Art. 55 - Trattazione dell'istanza

Art. 56 - Accordo di mediazione

Art. 57 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione

Art. 58 - Sanzioni

Art. 59 - Provvedimento di diniego

Art. 60 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

Art. 61 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 62 - Disposizioni finali

Art. 63 - Entrata in vigore

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Isnello.
Individua le competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico/finanziario di bilancio del Comune.
4. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.
5. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Articolo 3 - Rapporti ed assistenza al contribuente

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. A tal fine il Comune assicura un servizio di informazione in materia di entrate volto a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni dell'Ente contenute in leggi, regolamenti e in provvedimenti amministrativi. L'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, attraverso l'affissione di manifesti e avvisi anche sul sito internet del Comune.

TITOLO II - Entrate comunali

Art.4 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate extratributarie, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1:
 - a) entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - b) i corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - c) i canoni d'uso;
 - d) i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale;
 - e) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti o a titolo di liberalità;
 - f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Il responsabile delle singole risorse di entrata è il responsabile del Servizio o altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata.
2. I responsabili dei singoli servizi sono tenuti a conseguire le entrate afferenti le risorse loro attribuite con il piano esecutivo di gestione. Lo stesso obbligo ricade sui funzionari responsabili dei singoli tributi, appositamente nominati.
3. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo e accertamento, nonché l'attività inerente la riscossione coattiva dell'entrata.
4. Il funzionario responsabile delle entrate tributarie cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, accertamento in rettifica e d'ufficio, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, cura l'attività inerente la riscossione coattiva dei tributi, nonché tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario oltre al contenzioso stesso così come disciplinati dal presente regolamento.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione

dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 6 - Regolamenti particolari per tipologia di entrata

1. Le singole entrate sono disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie hanno efficacia nei termini previsti dall'art. 13, commi 15 e s.s. del D.L. 201/2011 e s. m. i.
3. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi agli organi competenti secondo le modalità e termini previsti dalle norme procedurali agli stessi afferenti.
4. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 3.

Art. 7 - Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote

1. Le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge ed acquistano efficacia nei tempi e nei modi da questa stabiliti.
2. In assenza di specifica disposizione normativa, le deliberazioni sono adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In assenza di specifica disposizione normativa, nel caso di adozione delle deliberazioni oltre il termine massimo, le stesse esplicano efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
4. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie o extratributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.
6. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe, i canoni o prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 8 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.

2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione.

Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva.

Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

È fatta salva, comunque, l'applicazione degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000.

TITOLO III Gestione e riscossione delle entrate

Art. 9 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, secondo quanto previsto contenuti nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La riscossione volontaria delle entrate patrimoniali e tributarie comunali è effettuata dal Comune in modo diretto.
4. La riscossione coattiva è svolta con le modalità di cui al successivo articolo 29 del presente regolamento.

Articolo 10 - Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s. m. i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s. m. i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione

delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Art. 11 - Limiti per versamenti e riscossioni di modica entità

1. Per i casi nei quali il pagamento dei tributi deve avvenire a seguito di denuncia con versamento diretto, sono fissati i seguenti limiti di esenzione intesi autonomamente per singola entrata e per singola annualità (intendendosi per limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore):

- IMU euro 6,00
- TARI euro 6,00
- Canone unico patrimoniale euro 1,00

tale importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata di acconto è di importo pari o inferiore a 6 euro l'intero ammontare del tributo dovuto dovrà essere versato in occasione della rata successiva.

2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, si applicano le disposizioni previste dall'art.1, comma 794, della Legge n. 160/2019.

Art. 12 - Rimborsi

1. Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal responsabile del servizio o da suo delegato.
4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.
5. Per tutti i tributi comunali, nello specifico, i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
6. Il rimborso dei tributi comunali è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
7. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC

(laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.

8. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
9. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata dal successivo articolo 17 del presente regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
10. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 6,00.

Art. 13 - Dilazioni di pagamento

1. Ove non previsto dalla normativa vigente o dagli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate, già adottati dall'Ente, per l'istituto della rateazione delle somme tributarie o extratributarie dovute a seguito di avvisi e/o solleciti di pagamento, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Su richiesta del soggetto debitore, il Responsabile dell'entrata, nelle ipotesi di situazione di temporanea obiettiva difficoltà dello stesso, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute, con i criteri, i requisiti e quant'altro richiamato al successivo art. 28 del presente regolamento.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine indicato dal titolo di pagamento e comunque entro giorni 60 dalla notifica del titolo.
4. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche ed euro 100,00 per le persone giuridiche.
5. L'importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi calcolati a norma del successivo articolo 17 del presente regolamento fatte salve specifiche disposizioni contenute in norme regolamentari che disciplinano le singole entrate.
6. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

Art. 14 - Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del

contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.
4. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 15 - Attività ispettiva

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e di controllo l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 16 - Sanzioni

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrata tributaria, e il funzionario responsabile dell'ufficio o servizio se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Le sanzioni vanno applicate tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria vengono commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti dall'amministrazione in fase di assistenza, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.

Art. 17 - Misura degli interessi

1. Sugli importi dovuti, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, nella misura annua del tasso legale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.

2. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del Codice Civile.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge

Art. 18 – Ravvedimento

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, così come dettate dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 come da ultimo modificato dal D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e s. m. i.
2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
- f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori come sopra indicati.

Art. 19 - Adempimento spontaneo tardivo

1. Allo scopo di incentivare l'adempimento spontaneo tardivo nei casi di omessa dichiarazione oltre i limiti temporali stabiliti dalla lettera f) del precedente articolo 18 del presente regolamento, la sanzione è ridotta al 30% del minimo edittale se il contribuente presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo, anche se per una diversa annualità, oppure siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

TITOLO IV Compensazione fiscale e tributaria ed accollo

Art. 20 - Ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto dispone l'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e s. m. i. in materia di compensazione fiscale, in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006 ed in attuazione dell'art. 8 comma 1, della legge 212/2000 è ammessa la compensazione tra crediti e debiti relativi ad entrate tributarie comunali, con le modalità ed i limiti ivi stabiliti. È, altresì, ammessa la compensazione sia da parte del Comune sia da parte del contribuente per crediti/debiti di natura tributaria con crediti/debiti di natura extratributaria.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese per i rimborsi nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. L'obbligazione tributaria può essere estinta mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che crediti e debiti siano

ugualmente certi, liquidi ed esigibili.

Art. 21 – Compensazione del contribuente

1. Il soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale, con esclusione dell'ipotesi di ruolo coattivo già divenuto esecutivo, nei termini di versamento della medesima, può chiedere di portare in detrazione dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative alla stessa o ad altra entrata tributaria, del medesimo anno o di annualità precedenti, senza interessi, purché il credito vantato non sia prescritto o non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento del tributo, una dichiarazione su apposito modulo predisposto dall'Ufficio.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa ulteriore dichiarazione, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di applicazione di ciascuna compensazione.
4. L'Ufficio competente istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, viene comunicato al contribuente interessato. Se la comunicazione non perviene al contribuente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, questi ha la facoltà di procedere con la compensazione, fermo ed impregiudicato il potere dell'Ufficio di effettuare controlli, verifiche ed accertamenti e di adottare gli atti conseguenti per l'eventuale recupero.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o di recupero dell'entrata patrimoniale oggetto di compensazione.

Art. 22 – Compensazione dell'ufficio

1. L'Ufficio competente, prima di procedere al rimborso o erogazione di somme da questi amministrate, verifica che il contribuente non sia debitore di somme certe, liquide ed esigibili di propria competenza ed in caso affermativo notifica all'interessato la compensazione tra il credito ed il debito riscontrato.
2. I competenti Uffici comunali, prima di procedere alla liquidazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti, compensi ed altri atti che comportano

maturazione di crediti, richiedono agli uffici che gestiscono le entrate comunali l'attestazione che non sussistono crediti dell'ente con riguardo al codice fiscale/partita iva dei soggetti interessati alla liquidazione alla data della richiesta, nel caso non sia istituito un meccanismo di controllo da adottare direttamente da parte dell'ufficio liquidatore. La modalità di verifica utilizzata deve essere citata nell'atto di liquidazione. Nel caso in cui l'Ente vanti crediti nei confronti del soggetto con specifica partita iva/codice fiscale, previa acquisizione della necessaria certificazione dell'ammontare del credito vantato dal Comune, l'ufficio liquidatore notifica tramite PEC all'interessato che si procederà alla compensazione tra il credito ed il debito riscontrato.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in materia di erogazione di contributi.
4. La compensazione avviene nel rispetto del principio di integrità del bilancio e provvedendo alle regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata per un importo pari alla compensazione effettuata.
5. Si rinvia alle norme del codice civile per ciò che concerne la compensazione legale.

Art. 23 - Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo

Non si procede a compensazione di crediti relativi all'accollante con i debiti dell'accollato.

TITOLO V - Attività di riscossione coattiva

Articolo 24 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione (in ipotesi di modifica della forma di gestione della riscossione volontaria), procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, salvo deroghe disposte da norme di legge.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Articolo 25 - Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio di entrate tributarie

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
5. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di riportate nel successivo art. 29.

Art. 26 – Avviso di accertamento esecutivo

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e s.s. dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e s. m. i.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
3. L'avviso di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, o tramite messo comunale o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 1.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r. d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
 - b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Articolo 27 - Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione di avviso di accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia inferiore ad euro 20,00.
2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 30,00.
Non si procede all'avvio di procedure esecutive qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 50,00.
3. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di avviso accertamento esecutivo/ingiunzione fiscale o determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui ai precedenti commi 1 e 2 salva prescrizione di legge.
4. Qualora il debitore sia soggetto a procedure concorsuali il recupero dei crediti vantati dal Comune è effettuato da parte del Servizio titolare dell'entrata. Non si procede in questa fattispecie al recupero per crediti inferiori ad € 50,00.

Art. 28 - Rateizzazioni accertamenti esecutivi /ingiunzioni di pagamento

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi, così come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo o di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute.
2. La dilazione può essere concessa, a seguito di specifica istanza di dilazione di pagamento delle somme dovute in caso di temporanea difficoltà del debitore.
3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale, sulla base dello schema seguente:

PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
Valutazione della dichiarazione ISEE e dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliari ed immobiliari. La rateizzazione è concessa: a) alle persone fisiche che presentano un ISEE inferiore ad €. 12.000,00 che sale a €. 20.000,00 in caso di più di tre figli fiscalmente a carico; b) alle ditte individuali che presentano un ISEE non superiore ad €. 25.000,00	Valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. Può essere richiesta la giacenza media dei conti intestati all'istante.

PIANO DI RATEIZZAZIONE		
	rate mensili minimo	rate mensili massimo
Da 50,00 a 100,00 €		2
Da 100,00 a 500,00 €	3	8
Da 501,00 a 3.000,00 €	9	24
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	25	36
Da 6.001,00 a 15.000,00 €	37	48
Oltre 15.000,00 €	49	60

La rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per le persone giuridiche.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate in ragione della entità dello stesso nonché avendo riguardo alla capacità contributiva dell'istante, come risultante dalle verifiche e dall'istruttoria esperita ai sensi del precedente comma 2.

- In caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- Per importi superiori ad euro 10.000,00 l'ufficio richiede garanzia fideiussoria bancaria

od assicurativa "a prima richiesta", che copra l'importo totale, comprensivo di oneri e spese e degli interessi, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

5. Si procede alla revoca del piano rateale nel caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive. In tale fattispecie il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
6. La scadenza delle rate mensili è fissata nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono applicati interessi di rateazione nella misura prevista dal precedente art. 17.
7. E' competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell'entrata, qualora l'istanza sia presentata prima dell'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Qualora l'istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell'entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri medio tempore maturati.

Articolo 29 - Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s. m. i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 446/1997 e s. m. i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s. m. i.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s. m. i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello

in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Art. 30 - Costi del procedimento di riscossione

1. I costi del procedimento di riscossione con applicazione delle procedure privilegiate previste dal titolo II del DPR. 602/1973 sono posti a carico del debitore.
2. I costi posti a carico del debitore sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019 e s. m. i. nonché dei provvedimenti di attuazione della stessa disposizione.

Art. 31 - La gestione delle inesigibilità

1. Il responsabile della singola entrata o il Concessionario preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - improcedibilità per limiti di importo;
 - improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva;
 - inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - limite di importo che comporta l'anti economicità della procedura.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata da documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.
3. Il responsabile dell'entrata adotta apposito provvedimento motivato ai fini dello stralcio delle somme dal conto del bilancio nei termini e modalità indicate nel regolamento di contabilità.

TITOLO VI - Contenzioso e strumenti deflattivi

Art. 32 - Contenzioso

1. Ampio deve essere il ricorso del Funzionario all'autotutela ed agli altri istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.
2. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione prescritta dall'art. 3 della Legge 07/08/1990 n° 241, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
3. Il Comune favorisce il collegamento con gli altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati e informazioni utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento. Quando non sia altrimenti possibile l'ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
4. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.
5. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate tributarie è disciplinata dal D. Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo I Diritto di interpello

Art. 33 - Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello è previsto e disciplinato dalla lettera a) dell'art. 11 della Legge n. 212/2000.
2. I soggetti legittimati – così come individuati dall'art.2 comma 1 del D.Lgs.156/15- possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art.11 comma 1 della L.212/2000.

Art. 34- Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune.
2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art.2 comma 2 del D. Lgs. 156/15 e contenere gli elementi indicati dall'art.3 del medesimo D. Lgs. 156/15.
3. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 156/15.
4. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art.5 del D. Lgs. 156/15.

Art. 35 - Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare

risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art.11 della L.212/2000.

2. Ai sensi dell'art.11 comma 3 della L.212/2000:

- a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine di novanta giorni, il silenzio equivale a condivisione – da parte del Comune – della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;
- b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

4. La presentazione di un'istanza di interpello- ai sensi dell'art.11 comma 5 della L.212/2000- non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

6. Le risposte alle istanze di interpello rese dal Comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs.156/15.

Capo II Autotutela

Art. 36 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela

- 1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.
- 2. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

Art. 37 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.
2. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 38 - Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:

- a) errore di persona;
- b) errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Art. 39 - Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.

Art. 40 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
2. Costituisce, altresì, causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesì nel tempo.
3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

- a) l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- b) il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
- c) vi è pendenza di giudizio;
- d) non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Art. 41 - Procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.
3. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Art. 42 - Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese

1. Il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti nel limite dei 5 anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art.1 comma 161 e 164 della Legge 296/06), salvo ipotesi eccezionali.
2. Restano comunque a carico del contribuente - nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita denuncia o altra documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria - i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
3. I costi e le spese di cui al comma 2 rimangono a carico del debitore anche in caso di tardivo versamento oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune.

Capo III Accertamento con adesione

Art 43 - Principi generali

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di liquidazione

ed accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 44 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti per omessa o infedele denuncia e non si estende agli accertamenti esecutivi per omesso o parziale pagamento conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio le valutazioni dell'ufficio devono fondarsi su tre criteri specifici: grado di sostenibilità della pretesa, eventuale incertezza delle questioni controverse e principio di economicità dell'azione amministrativa.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 45 - Attivazione del procedimento di accertamento con adesione

1. Il procedimento essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente art.44:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.46);
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.47).

Art. 46 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della

comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata partecipazione da parte del contribuente pregiudica la successiva possibilità di iniziativa del procedimento da parte del contribuente.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
5. Analogamente a quanto previsto per la procedura di accertamento con adesione su istanza di parte, anche il procedimento su istanza d'ufficio – in caso di riscontropositivo all'invito a comparire - potrà avere durata massima di 90 giorni decorrenti dalla data di proposta di prima comparizione.
6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 3bis del D.Lgs.218/97, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Ai sensi dell'art. 4-octies comma 2 del D.L.34/19, convertito con modificazioni dalla L.58/19, tale proroga automatica si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Art. 47 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 46, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni

dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 48- Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 49 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 50 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
5. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un minimo di otto rate trimestrali di pari importo o in massimo di 16 rate trimestrali se l'importo dovuto supera euro 6.000,00.

6. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
7. Sull'importo delle rate successive sono dovute gli interessi a saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata. Per importi superiori ad euro 15.000,00 l'ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
3. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza dell'intero importo dovuto, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 51 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali enel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 52 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Capo IV - Reclamo e mediazione

Art. 53 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune, di valore non superiore al limite previsto dallo stesso articolo 17 bis del D. Lgs. 546/1997 e s. m. i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs.

546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

Art. 54 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
 - sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la decadenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.

Art. 55 - Trattazione dell'istanza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto.
2. Quando, per ragioni organizzative, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione.
3. Il responsabile incaricato dell'esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
4. Il responsabile procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
5. La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile sono effettuate sulla base delle

disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.

6. Il responsabile, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:
 - a) accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - b) formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.

Art. 56 - Accordo di mediazione

1. Il responsabile dell'esame dei reclami di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
 - a) accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
 - b) elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
2. Qualora le parti pervengano ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 57 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. 218/1997;
 - b) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice

ordinario.

Art. 58 - Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Art. 59 - Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il responsabile comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 60 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

Art. 61 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, Il responsabile valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);

- c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 62 - Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
 - a) Il Regolamento comunale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 23/03/1999 e s. m. i.;
 - b) Il Regolamento comunale per la disciplina del diritto di interpello e delle procedure di esame ed istruttoria del reclamo e delle istanze di mediazione in materia tributaria approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 29/04/2016 e s. m. i.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Articolo 63 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

